

Codice Etico SANIFIM S.R.L.

INDICE

PREMESSA	2
1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI	3
2. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI	4
3. DISPOSIZIONI GENERALI	5
3.1 Principi Etici.....	5
3.1.1 Osservanza delle leggi e rispetto delle regole comportamentali.....	5
3.1.2 Eguaglianza ed imparzialità	5
3.1.3 Trasparenza ed affidabilità	5
3.1.4 Onestà, correttezza e buona fede	5
3.1.5 Riservatezza.....	6
3.2 Correttezza e trasparenza delle informazioni societarie	6
3.3 Antiriciclaggio	8
3.4 Tutela della proprietà industriale e intellettuale	8
3.5 Rispetto e tutela dell'ambiente	8
4. RAPPORTI INTERNI	8
4.1 Discriminazione e molestie	9
4.2 Comportamenti vietati sul lavoro	10
4.3 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro	10
5. RAPPORTI CON I TERZI	10
5.1 Rapporti con i clienti	11
5.2 Rapporti con i fornitori	11
5.3 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche	12
5.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione	12
5.5 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti	13
5.6 Gestione dei rapporti con altri interlocutori	13
5.7 Rapporti con le organizzazioni sindacali e sociali	14
5.8 Comunicazioni all'esterno	14
6. DISPOSIZIONI FINALI.....	14
6.1 Violazioni e conseguenze sanzionatorie	14
6.2 Approvazione del Codice Etico e relative modifiche	15

PREMESSA

La storia dell'azienda inizia a Verona nel 2010, quando alla costruzione ed all'installazione di impianti aeraulici si affianca una divisione che si occupa di ispezionare, bonificare e sanificare gli impianti di condizionamento in funzione da diversi anni e mai controllati sotto il profilo igienico.

L'Azienda si chiama SANIFIM (SANIFicazione IMpianti) e ha ritenuto opportuno raccogliere e pubblicare l'insieme di quei valori e principi che da sempre hanno contraddistinto le proprie attività, i rapporti con i dipendenti, i collaboratori, i clienti, i fornitori e le Pubbliche Autorità, cioè tutti coloro con i quali si intrattengono relazioni d'impresa.

La missione di SANIFIM è quella di migliorare la qualità dell'aria che viene respirata negli ambienti, restituendo giovinezza e salubrità alle canalizzazioni di distribuzione aria, che spesso diventano ricettacolo per la polvere e nido per insetti o altri animaletti, fonte di batteri pericolosi per la salute umana.

SANIFIM intende raggiungere i propri obiettivi economici con l'eccellenza della performance in termini di qualità e convenienza dei prodotti e dei servizi, basandosi sull'esperienza e conoscenza del settore aeraulico, sull'attenzione al cliente e sull'innovazione tecnica e pratica, valorizzando nel contempo il know-how generato al proprio interno, il patrimonio intellettuale dell'Azienda e la sua tutela.

SANIFIM persegue costantemente l'innovazione dei propri prodotti e servizi, destinando risorse alla ricerca e allo sviluppo di nuove soluzioni.

SANIFIM è determinata ad assicurare la massima correttezza nella conduzione dei propri affari e delle relative attività aziendali, anche a tutela della propria immagine e reputazione, ed ha scelto di conformarsi alle prescrizioni del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito anche il "Decreto"), che ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano la responsabilità amministrativa degli enti.

SANIFIM è, peraltro, consapevole che l'adozione di un Codice Etico, che enunci in modo chiaro e trasparente l'insieme dei valori ai quali la stessa si ispira nel raggiungimento degli obiettivi di lavoro, è di importanza centrale per il corretto svolgimento delle proprie attività.

Il Codice costituisce inoltre un elemento di supporto del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo che la Società è chiamata ad adottare, ai sensi e per gli effetti del Decreto, per la prevenzione degli illeciti previsti nel Decreto stesso.

Ciò premesso, il presente documento (di seguito alternativamente il "Codice Etico" o più semplicemente il "Codice") enuncia i principi e i valori etici ai quali SANIFIM si attiene nello svolgimento delle proprie attività, e dei quali pretende la più rigorosa osservanza da parte di tutti i soggetti presenti in azienda e, più

in generale, di tutti coloro che cooperano e collaborano con essa per il perseguimento della sua missione aziendale.

Tutti i dipendenti e coloro che cooperano nello svolgimento delle attività della Società sono tenuti a conoscere il Codice Etico, contribuendo, per quanto di spettanza di ciascuno, alla sua osservanza.

A tal fine la Società, per quanto di sua competenza, si impegna a garantire la massima diffusione del Codice Etico, assicurando un adeguato programma di formazione e sensibilizzazione in ordine ai suoi contenuti.

Le Società vigila sull'osservanza delle regole di comportamento contenute nel presente Codice Etico che, essendo composto da valori, spinge tutti a generare e diffondere valore.

Il presente Codice Etico non ha pretese di esaustività.

Ciascuno può consultare il Codice in formato elettronico sul sito internet dell'azienda, oppure può ottenerne copia cartacea chiedendola all'Amministrazione o Ufficio Commerciale.

1. AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

SANIFIM impronta ai principi del presente Codice Etico, successivamente identificati, tutte le azioni, operazioni, rapporti e transazioni poste in essere nella gestione delle diverse attività sociali.

Il presente Codice Etico contiene i principi ispiratori di SANIFIM e vincola coloro che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione, ovvero esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo della Società, o che cooperano e collaborano con essa, a qualunque titolo, nel perseguimento degli obiettivi di lavoro della stessa, tutti i dipendenti senza eccezione alcuna, i collaboratori (tra cui, a mero titolo di esempio, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari, etc.) e chiunque intrattenga con la Società rapporti di affari (di seguito i "Destinatari").

I Destinatari devono conoscere le disposizioni del presente Codice Etico e i dipendenti della Società sono inoltre chiamati a contribuire attivamente alla sua scrupolosa osservanza.

In particolare, gli Amministratori di SANIFIM sono tenuti ad ispirarsi ai principi del Codice Etico, nel fissare gli obiettivi dell'impresa, nel proporre gli investimenti e realizzare i progetti, ed in qualsiasi decisione o azione relativa alla gestione della Società.

Del pari, i responsabili delle funzioni aziendali, nel dare concreta attuazione all'attività di direzione della Società dovranno ispirarsi ai medesimi principi, sia all'interno, rafforzando in tal modo la coesione e lo spirito di reciproca collaborazione, sia all'esterno, nei confronti dei terzi con i quali SANIFIM entri in rapporto.

A tal fine, il presente Codice Etico sarà portato anche a conoscenza dei collaboratori, dei partner commerciali in relazioni d'affari, nonché di chiunque intrattenga con la società rapporti d'affari.

SANIFIM si impegna pertanto ad assicurare la massima diffusione del presente Codice Etico, anche attraverso l'utilizzo di adeguati strumenti conoscitivi, di formazione e di sensibilizzazione in merito ai suoi contenuti.

2. OBBLIGHI DEI DIPENDENTI E DEI COLLABORATORI

I dipendenti della Società svolgono le funzioni di loro competenza secondo i principi di onestà, correttezza, impegno e rigore professionale, e operano, nello svolgimento delle attività loro rimesse, in conformità alle disposizioni legislative vigenti.

Ogni azione, operazione, negoziazione e, più in generale, qualsiasi attività posta in essere dai dipendenti della Società, deve uniformarsi alle regole di correttezza gestionale, trasparenza, completezza e veridicità delle informazioni, nonché alle procedure aziendali.

I criteri di collaborazione, lealtà e rispetto reciproco devono improntare i rapporti tra i dipendenti di qualsiasi livello, e tra questi ed i terzi con cui essi vengano in contatto in ragione delle attività lavorative svolte.

In particolare, ai dipendenti è fatto obbligo di:

- osservare diligentemente le disposizioni del Codice Etico, astenendosi da ogni comportamento ad esse contrario;
- riferire alla Direzione qualsiasi notizia relativa a presunte violazioni del presente Codice Etico verificatesi in ambito aziendale;
- offrire la massima collaborazione nell'accertamento delle possibili e/o presunte violazioni del presente Codice Etico;
- informare i terzi che entrino in rapporto con la Società circa le prescrizioni del Codice Etico e richiederne l'osservanza.

Anche ai collaboratori della Società (tra cui, a mero titolo di esempio, consulenti, agenti, rappresentanti, intermediari, ecc.) e a chiunque intrattenga con la Società rapporti di affari è richiesto di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico.

SANIFIM si impegna a curare, anche attraverso esposizione in bacheche accessibili a tutto il personale e pubblicazione sul sito internet della Società, la massima diffusione del Codice Etico ed a prevedere ed irrogare, con coerenza, imparzialità ed uniformità, sanzioni proporzionate alle violazioni che dovessero verificarsi, e in ogni caso conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro.

L'osservanza dei principi e dei valori del Codice deve dunque considerarsi parte essenziale degli obblighi contrattuali dei dipendenti ai sensi degli articoli 2104 ("Diligenza del prestatore di lavoro"), 2105 ("Obbligo di fedeltà") e 2106 ("Sanzioni disciplinari") del Codice Civile.

3. DISPOSIZIONI GENERALI

3.1 Principi Etici

Per il raggiungimento dei propri obiettivi, la Società si conforma ai seguenti principi (di seguito anche i "Principi"):

- rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in tutti i paesi nei quali la Società opera e osservanza delle più rigorose regole comportamentali, in particolare nei rapporti con l'Amministrazione Pubblica;
- eguaglianza ed imparzialità nel trattamento dei dipendenti, dei collaboratori e dei clienti;
- trasparenza e affidabilità;
- onestà, correttezza e buona fede;
- riservatezza;
- valore della persona e delle risorse umane.

I Principi, che devono ispirare l'attività della Società e improntare la condotta dei Destinatari, vengono di seguito meglio specificati.

3.1.1 Osservanza delle leggi e rispetto delle regole comportamentali

I comportamenti dei Destinatari, nelle attività svolte nell'interesse della Società, sono ispirati ad onestà e legittimità, secondo le norme vigenti.

3.1.2 Eguaglianza ed imparzialità

Nella gestione delle diverse attività sociali ed in tutte le relative decisioni (tra le quali, a mero titolo esemplificativo, la scelta dei clienti, la gestione del personale e l'organizzazione del lavoro, la selezione e gestione dei fornitori, i rapporti con la collettività e le Istituzioni che la rappresentano, ecc.), i Destinatari devono operare con imparzialità nel miglior interesse della Società assumendo le decisioni con rigore professionale ed imparzialità, secondo criteri di valutazione oggettivi e neutrali.

3.1.3 Trasparenza ed affidabilità

Nello svolgimento delle attività lavorative o professionali, le azioni, operazioni, negoziazioni e, più in generale, i comportamenti dei Destinatari si ispirano alla massima trasparenza e affidabilità.

Nella gestione delle attività sociali, i Destinatari sono tenuti a fornire informazioni trasparenti, veritiere, complete ed accurate.

SANIFIM promuove e diffonde, ad ogni livello aziendale, la cultura del controllo, sensibilizzando i propri dipendenti sulla rilevanza del sistema dei controlli interni e del rispetto, nello svolgimento delle attività lavorative, delle normative vigenti e delle procedure aziendali.

La Società attraverso i referenti aziendali a ciò preposti, collabora con i Consulenti esterni di revisione contabile per quanto riguarda lo svolgimento dei relativi incarichi.

3.1.4 Onestà, correttezza e buona fede

I Destinatari, nell'ambito dei più diversi rapporti instaurati con la Società, dovranno astenersi dallo svolgere attività che siano contrarie all'interesse della stessa, consapevoli che il perseguimento dell'interesse della Società non potrà giustificare in alcun modo condotte contrarie ai principi del Codice Etico.

Nella conduzione delle attività dovranno assolutamente essere evitate situazioni ove i soggetti coinvolti nelle transazioni siano o possano essere in conflitto di interessi, intendendosi per conflitto di interessi la situazione nella quale il Destinatario persegua un interesse diverso da quello di SANIFIM o compia attività che possano, comunque, interferire con la sua capacità di assumere decisioni nell'esclusivo interesse della Società, o si avvantaggi personalmente di opportunità d'affari della Società.

In ipotesi di conflitto di interesse, i Destinatari dovranno informare senza indugio il proprio responsabile o referente aziendale, conformandosi alle decisioni che saranno assunte in proposito dalla Società.

La Società, consapevole che un sano e corretto sistema di concorrenza contribuisca al migliore sviluppo della sua missione aziendale, osserva scrupolosamente le norme vigenti in materia di concorrenza e si astiene dal porre in essere e/o dall'incentivare comportamenti che possano integrare forme di concorrenza sleale.

Tutte le attività della Società devono essere condotte con il massimo impegno, diligenza e professionalità in uno spirito di rispetto e collaborazione reciproca.

I Destinatari sono chiamati a svolgere le attività di loro spettanza con un impegno adeguato alle responsabilità loro affidate, tutelando l'immagine e la reputazione della Società.

3.1.5 Riservatezza

SANIFIM riconosce la riservatezza quale regola fondamentale e necessaria di ogni condotta. La Società assicura, quindi, la riservatezza delle informazioni in suo possesso e si astiene dall'utilizzare dati riservati, salvo il caso di espressa e consapevole autorizzazione e, comunque, sempre nella più rigorosa osservanza della legislazione vigente in materia di Privacy.

Nell'ambito delle diverse relazioni con la Società e con i suoi interlocutori, i Destinatari devono astenersi dall'utilizzare informazioni riservate e non di dominio pubblico, delle quali siano venuti a conoscenza in ragione del loro ufficio e/o professione, per scopi personali e, comunque, non connessi con l'esercizio dell'attività lavorativa o professionale loro affidata o svolta nell'interesse della Società.

Nessun dipendente o collaboratore può trarre vantaggi di alcun genere, diretti o indiretti, personali o patrimoniali, dall'utilizzo di informazioni riservate, né comunicare dette informazioni ad altri o raccomandare o indurre altri all'utilizzo delle stesse.

La comunicazione a terzi delle informazioni deve avvenire esclusivamente da parte di soggetti autorizzati ed in ogni caso in conformità alle disposizioni aziendali.

SANIFIM applica ed aggiorna costantemente politiche e procedure per la protezione delle informazioni.

3.2 Correttezza e trasparenza delle informazioni societarie

Ogni azione, operazione o transazione deve essere correttamente registrata nel sistema di contabilità aziendale secondo i criteri indicati dalla legge e i principi contabili applicabili, e dovrà essere inoltre debitamente autorizzata, verificabile, legittima, coerente e congrua.

Affinché la contabilità risponda ai requisiti di verità, completezza e trasparenza del dato registrato, per ogni operazione deve essere conservata agli atti della Società un'adeguata e completa documentazione di supporto dell'attività svolta, in modo da consentire:

- l'accurata registrazione contabile;
- l'immediata individuazione delle caratteristiche e delle motivazioni sottostanti all'operazione medesima;
- l'agevole ricostruzione formale e cronologica dell'operazione;
- la verifica del processo di decisione, di autorizzazione e di realizzazione, nonché l'individuazione dei vari livelli di responsabilità.

Ciascun dipendente e collaboratore opera, per quanto di sua competenza, affinché qualsiasi fatto relativo alla gestione della Società sia correttamente e tempestivamente registrato nella contabilità della Società stessa.

Ciascuna registrazione contabile deve riflettere esattamente le risultanze della documentazione di supporto. Pertanto, sarà compito di ciascun dipendente e collaboratore a ciò deputato fare in modo che la documentazione di supporto sia facilmente reperibile e ordinata secondo criteri logici.

SANIFIM promuove e diffonde, ad ogni livello aziendale, la cultura del controllo, sensibilizzando i propri dipendenti sulla rilevanza del sistema dei controlli interni e del rispetto, nello svolgimento delle attività lavorative, delle normative vigenti e delle procedure aziendali, al fine di:

- accertare l'adeguatezza dei diversi processi aziendali in termini di efficienza, efficacia ed economicità;
- garantire l'affidabilità e la correttezza delle scritture contabili e la salvaguardia del patrimonio aziendale;
- assicurare la conformità degli adempimenti contabili e fiscali alla legislazione vigente ed alle direttive interne della Società;
- garantire la corretta informativa ai consulenti finanziari.

I sistemi di controllo interno comprendono l'insieme delle attività di controllo che le singole funzioni aziendali svolgono sui propri processi al fine di proteggere i beni aziendali, gestire efficacemente le attività sociali e fornire con chiarezza informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria della Società, nonché tutte quelle attività finalizzate all'identificazione ed al contenimento dei rischi aziendali.

I dipendenti ed i collaboratori sono tenuti, per quanto di loro competenza:

- a collaborare attivamente al corretto ed efficace funzionamento del sistema dei controlli interni;
- a custodire responsabilmente i beni aziendali, siano essi materiali o immateriali, strumentali all'attività svolta e a non farne un uso improprio.

3.3 Antiriciclaggio

I Destinatari, nell'ambito dei diversi rapporti instaurati con la Società, non dovranno, in alcun modo e in alcuna circostanza, essere implicati in vicende connesse al riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite o criminali.

Prima di stabilire relazioni o stipulare contratti con fornitori non occasionali ed altri partner in relazioni d'affari, la Società ed i propri dipendenti e/o collaboratori dovranno assicurarsi circa l'integrità morale, la reputazione ed il buon nome della controparte.

SANIFIM si impegna a rispettare tutte le norme e disposizioni, sia nazionali che internazionali, in tema di antiriciclaggio.

3.4 Tutela della proprietà industriale e intellettuale

SANIFIM assicura, in attuazione del principio di osservanza delle leggi, il rispetto delle norme interne, comunitarie e internazionali poste a tutela della proprietà industriale e intellettuale.

I Destinatari promuovono il corretto uso, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma, di marchi, segni distintivi e di tutte le opere dell'ingegno di carattere creativo, compresi i programmi per elaboratore e le banche di dati, a tutela dei diritti patrimoniali e morali dell'autore.

All'uopo, è fatto divieto di realizzare qualunque condotta finalizzata, in generale, alla contraffazione, alterazione, duplicazione, riproduzione o diffusione, in qualunque forma e senza diritto dell'opera altrui.

3.5 Rispetto e tutela dell'ambiente

SANIFIM ritiene di primaria importanza la tutela dell'ambiente e lo sviluppo sostenibile del territorio in cui opera, in considerazione dei diritti della comunità e delle generazioni future.

SANIFIM si impegna a considerare, nell'ambito della gestione operativa e delle iniziative di business, le imprescindibili esigenze ambientali e a minimizzare l'impatto negativo che le proprie attività aziendali hanno sull'ambiente.

A tal fine la Società, nel pieno rispetto della normativa vigente in materia ambientale, presta particolare attenzione ai seguenti aspetti:

- promozione di attività e processi il più possibile compatibili con l'ambiente, attraverso l'utilizzo di criteri e tecnologie avanzate in materia di salvaguardia ambientale, di efficienza energetica e di uso sostenibile delle risorse;
- valutazione degli impatti ambientali di tutte le attività e i processi aziendali;
- collaborazione con i dipendenti e le Istituzioni per ottimizzare la gestione delle problematiche ambientali;
- perseguimento di standard di tutela dell'ambiente attraverso l'implementazione di adeguati sistemi di gestione e monitoraggio.

4. RAPPORTI INTERNI

SANIFIM tutela e promuove il valore supremo della persona umana che non deve essere discriminata in base all'età, sesso, orientamento sessuale, razza, lingua, nazionalità, opinioni politiche e sindacali, credenze religiose.

SANIFIM riconosce la centralità delle risorse umane nella convinzione che il più rilevante fattore di successo di ogni impresa è garantito dal contributo professionale delle persone che vi operano, in un ambiente di lealtà e reciproca fiducia. Le risorse umane rappresentano per SANIFIM un valore indispensabile e prezioso per la sua stessa esistenza e sviluppo futuro.

SANIFIM riconosce quali principi imprescindibili della propria filosofia aziendale, il rispetto per il lavoro, il contributo professionale e l'impegno di ciascuno, il rispetto delle diverse opinioni, indipendentemente dall'anzianità ed esperienza, e la forza delle idee.

A tal riguardo, SANIFIM assicura pari opportunità a qualsiasi livello dell'organizzazione, secondo criteri di merito e senza discriminazione alcuna.

Ai dipendenti e collaboratori è, di contro, richiesto di impegnarsi e di agire lealmente assicurando le prestazioni dovute e gli impegni assunti nei confronti della Società.

SANIFIM si impegna, altresì, a fare in modo che l'autorità sia esercitata con equità e correttezza, evitandone ogni abuso. In particolare, l'autorità non dovrà mai trasformarsi in esercizio del potere lesivo della dignità ed autonomia dei dipendenti e collaboratori in senso lato. Le scelte di organizzazione del lavoro dovranno salvaguardare il valore dei dipendenti e dei collaboratori.

SANIFIM garantisce l'integrità fisica e morale dei suoi dipendenti e collaboratori, condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

Non sono in alcun modo tollerate richieste o minacce volte ad indurre le persone ad agire contro la legge e il Codice Etico, o ad adottare comportamenti lesivi delle convinzioni e preferenze morali e personali di ciascuno.

Consapevole, inoltre, che la professionalità è un valore che si acquisisce con la pratica e l'esperienza e una formazione specifica, SANIFIM riconosce il contributo determinante che tale processo riceve dai professionisti con maggiore anzianità lavorativa e promuove il trasferimento delle loro conoscenze e del loro atteggiamento professionale al personale più giovane.

SANIFIM persegue la valorizzazione della professionalità, promuove le aspirazioni dei singoli, le aspettative di apprendimento, di crescita professionale e personale di ciascuno.

SANIFIM promuove politiche di conciliazione tra lavoro e famiglia, vigilando sulla tutela della dignità e dell'integrità psicofisica dei lavoratori e sulla corretta gestione delle diversità dei generi meno rappresentati. Sono altresì promosse politiche di promozione e tutela delle diversità culturali e linguistiche, etniche e religiose dei lavoratori in un'ottica di integrazione e di inclusione.

SANIFIM incoraggia e promuove la parità di opportunità tra donne e uomini.

4.1 Discriminazione e molestie

SANIFIM non tollera alcuna condotta discriminatoria, né alcuna forma di molestia e/o di offesa personale o sessuale. SANIFIM si impegna, dunque, a favorire un ambiente di lavoro che escluda qualsiasi forma di discriminazione e di molestia relativa alla razza, al sesso, alla religione, alla nazionalità, all'età, alle tendenze sessuali, al credo politico, all'invalidità, alle condizioni sociali o ad altre caratteristiche personali non attinenti al lavoro.

SANIFIM fa suoi i principi posti nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, nella Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza, dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro.

4.2 Comportamenti vietati sul lavoro

Sul luogo di lavoro è tassativamente vietata qualsiasi condotta illegale o qualsivoglia forma di abuso, minaccia o aggressione a persone o beni aziendali. Il personale è tenuto a riferire in merito a comportamenti di tale natura e, comunque, ad ogni presunta violazione di norme, direttive o procedure, al proprio responsabile il quale riferirà, con le opportune garanzie di riservatezza, alla Direzione, che, effettuate le necessarie verifiche e valutazioni, svolgerà una funzione consultiva fornendo un parere sui provvedimenti da adottare.

4.3 Sicurezza e salute sul luogo di lavoro

In considerazione della principale attività aziendale, la Società garantisce condizioni di lavoro rispettose della dignità individuale.

SANIFIM promuove fermamente la diffusione di una cultura della sicurezza e della consapevolezza dei rischi connessi alle attività lavorative svolte, richiedendo a tutti, ad ogni livello, comportamenti responsabili e rispettosi del sistema di sicurezza predisposto e di tutte le procedure aziendali che ne formano parte integrante.

In quest'ottica, ogni dipendente, collaboratore e chiunque a vario titolo preste attività lavorative per conto della Società è chiamato a concorrere personalmente al mantenimento della sicurezza e della qualità dell'ambiente di lavoro in cui opera, attenendosi scrupolosamente al sistema di sicurezza predisposto e a tutte le procedure aziendali che ne formano parte.

SANIFIM si impegna:

- a porre in essere attività sicure al fine di proteggere la salute dei dipendenti della Società e delle comunità ove svolge il proprio lavoro, uniformando le proprie strategie operative al rispetto della politica aziendale in materia di sicurezza, salute e ambiente;
- a garantire la formazione e informazione di tutti coloro che prestano la propria attività lavorativa alla Società, sui rischi connessi alla sicurezza cui gli stessi si trovano di volta in volta esposti, assicurando loro i mezzi e i Dispositivi di Protezione Individuale richiesti dalla normativa vigente in relazione alla tipologia di attività svolta (art. 69 D.Lgs. 81/08).

Tali dispositivi forniti in dotazione, oltre che essere conformi alla normativa relativa, devono essere sistematicamente verificati in modo che ne sia accertata la perdurante efficacia e conformità antinfortunistica;

- a riesaminare periodicamente ed a monitorare continuamente le prestazioni e l'efficienza del proprio sistema posto a presidio dei rischi connessi alla sicurezza, per mantenere luoghi di lavoro sicuri a tutela dell'integrità del proprio personale, e per raggiungere gli obiettivi di continuo miglioramento prefissati da SANIFIM in materia di sicurezza, salute e ambiente.

5. RAPPORTI CON I TERZI

SANIFIM è particolarmente attenta a sviluppare un rapporto di fiducia con tutti i suoi possibili interlocutori, ovverosia individui, gruppi o istituzioni il cui apporto è necessario per perseguire la propria missione aziendale, nonché con i collaboratori, i clienti, i fornitori, i partner in affari, le Istituzioni Pubbliche, il mercato, le organizzazioni politiche, sindacali e sociali, i cui interessi possono essere, direttamente o indirettamente, influenzati dalle attività della Società. Nello svolgimento delle proprie attività, la Società si uniforma ai principi di lealtà e correttezza, richiedendo a tutti coloro che operano per suo conto comportamenti onesti, trasparenti e conformi alle leggi in ogni rapporto che essi intrattengano, non tollerando condotte corruttive e/o collusive, né favoritismi non dovuti.

SANIFIM nella consapevolezza della rilevanza dei servizi resi, assicura la trasparenza della propria azione e dei propri comportamenti.

E' fatto divieto ai dipendenti e collaboratori di dare, offrire, accettare o ricevere omaggi, benefici e/o qualsiasi altra utilità, personale e non, nell'ambito delle attività svolte per la Società, fatta salva la concessione di omaggi di modico valore in occasione di eventi, della festività natalizia, o di altre iniziative poste in essere da parte della Società nelle proprie strategie commerciali, di marketing e di comunicazione.

La gestione degli omaggi da parte dei dipendenti della Società deve essere limitata alle casistiche previste e non deve in alcun modo ingenerare anche solo il sospetto di aver agito nell'interesse e per conto della Società.

5.1 Rapporti con i clienti

In linea con i valori fondamentali di cui è portatrice e consapevole del fatto che ciascun Cliente ha esigenze ed aspettative diverse e che ciascuno rappresenta, comunque, una opportunità di crescita, la Società impronta i rapporti con tutti i Clienti all'ascolto, alla disponibilità, alla cortesia, all'onestà, alla lealtà, alla professionalità e, in ogni caso, al rispetto dei principi generali di questo Codice : principi di integrità, correttezza, rispetto e fiducia reciproca, oltre che indipendenza ed equità.

SANIFIM mette in atto misure e procedure per verificare e valutare che i clienti siano soddisfatti dei prodotti e servizi offerti, così da migliorare continuamente il livello della propria offerta commerciale e da poter rimediare in modo rapido ed efficace ai casi di possibile insoddisfazione.

5.2 Rapporti con i fornitori

Analogamente, la Società gestisce i rapporti con i fornitori con lealtà, correttezza, professionalità, incoraggiando collaborazioni continuative e rapporti di fiducia solidi e duraturi.

La selezione dei fornitori e la determinazione delle condizioni d'acquisto di beni e servizi avvengono sulla base di valutazioni obiettive e imparziali, fondate sulla qualità e idoneità tecnica dei prodotti o servizi proposti, sull'economicità dell'offerta, sulle garanzie fornite, sul rispetto dell'ambiente e l'accettazione dei principi esposti in questo Codice.

A loro volta, oltre ad accettare i principi di questo Codice, i fornitori devono garantire il rispetto dei diritti dei lavoratori e la tutela del lavoro minorile in ogni circostanza.

La Società, nei rapporti con i propri fornitori, osserva i seguenti principi:

- la Società non pratica né approva alcuna forma di "reciprocità" con i fornitori: i beni/servizi che la Società ricerca vengono prescelti ed acquistati esclusivamente sulla base del loro valore in termini di prezzo e qualità;
- qualsiasi trattativa con un fornitore, attuale o potenziale, deve riguardare esclusivamente i beni e i servizi oggetto di negoziazione con il fornitore;
- il personale preposto all'acquisto di beni e servizi non deve subire alcuna forma di pressione, da parte dei fornitori, per la donazione di materiali, prodotti e/o somme di denaro in favore di associazioni di carità/solidarietà o simili.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti con i fornitori, attuali e potenziali, deve svolgersi nel rispetto delle direttive della Società in tema di conflitto di interessi e di gestione degli affari.

5.3 Rapporti con le Istituzioni Pubbliche

I rapporti con le Istituzioni pubbliche, nazionali, comunitarie e/o internazionali, nonché con pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio, ovvero organi, rappresentanti, mandatari, esponenti, membri, dipendenti, consulenti, incaricati di pubbliche funzioni, di Pubbliche Istituzioni, di Autorità di Vigilanza e/o di altre Autorità Amministrative Indipendenti, devono improntarsi al più rigoroso rispetto delle disposizioni legislative vigenti; tali rapporti sono rimessi esclusivamente ai soggetti a ciò autorizzati in base alle correnti deleghe e procure conferite dall'organo amministrativo della Società. SANIFIM impronta i propri rapporti con l'Autorità Giudiziaria e le Autorità Pubbliche in genere ai principi di correttezza, completezza e veridicità.

SANIFIM si impegna a mantenere nei confronti dei soggetti sopra indicati, con cui si relaziona a qualsiasi titolo, un atteggiamento di massima collaborazione, improntato a trasparenza e correttezza.

5.4 Rapporti con la Pubblica Amministrazione

Le relazioni con pubblici ufficiali incaricati di pubblico servizio e con soggetti pubblici e/o privati che erogano servizi pubblici (di seguito genericamente la Pubblica Amministrazione) e, in ogni caso qualsiasi rapporto di carattere pubblicistico, devono sempre ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili, ai principi di trasparenza, onestà e correttezza, e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione della Società.

La gestione di rapporti con la Pubblica Amministrazione o di rapporti aventi comunque carattere pubblicistico, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte e autorizzate.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, la Società non deve influenzare impropriamente le decisioni delle Amministrazioni interessate, in particolare dei funzionari che trattano o decidono per conto delle stesse.

Nel corso di una trattativa o di un rapporto d'affari, anche commerciale, con la Pubblica Amministrazione, in Italia o in altri Paesi, la Società si astiene dai comportamenti contrari ai principi sopra enunciati, tra cui a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- offrire o concedere opportunità di lavoro e/o vantaggi commerciali al personale della Pubblica Amministrazione, coinvolto nella trattativa o nel rapporto, o ai relativi familiari;
- offrire o ricevere omaggi o altre utilità, salvo non si tratti di atti di cortesia commerciale di modico valore;
- fornire informazioni non veritiere od omettere di comunicare fatti rilevanti, laddove richiesti dalla Pubblica Amministrazione.

Nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, non è consentito ai rappresentanti e/o dipendenti della Società corrispondere, né offrire, direttamente o tramite terzi, somme di denaro o altre utilità di qualsiasi genere ed entità, siano essi pubblici ufficiali, rappresentanti di governo, pubblici dipendenti o privati, per compensarli o ripagarli di un atto del loro ufficio, né per conseguire o ritardare l'esecuzione di un atto contrario ai doveri del loro ufficio.

5.5 Gestione dei rapporti con le Autorità Amministrative Indipendenti

SANIFIM si impegna ad osservare scrupolosamente le regole dettate dalle Autorità Pubbliche di Vigilanza (es.: Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, Garante per la Protezione dei Dati Personali, etc.) per il rispetto della normativa vigente nei settori connessi con la propria attività.

I Destinatari si impegnano ad ottemperare ad ogni richiesta eventualmente proveniente dalle Autorità Amministrative Indipendenti nell'esercizio delle relative funzioni ed a fornire piena collaborazione nel corso delle procedure istruttorie.

Per garantire la massima trasparenza, SANIFIM si impegna a non trovarsi con funzionari/dipendenti di Autorità Amministrative Indipendenti o loro familiari in situazioni di conflitto di interessi.

Nei rapporti con dette autorità, non è ammessa alcuna forma di regali che sia comunque rivolta ad acquisire trattamenti di favore nella conduzione di ciascuna delle attività in qualsiasi modo collegabili a SANIFIM. Tale norma concerne sia i regali promessi o offerti sia quelli ricevuti, intendendosi per regalo qualsiasi tipo di beneficio.

5.6 Gestione dei rapporti con altri interlocutori

Le relazioni della Società con enti privati, quali le ONLUS ed altri enti no-profit, devono ispirarsi alla più rigorosa osservanza delle disposizioni di legge applicabili e non possono in alcun modo compromettere l'integrità e la reputazione di SANIFIM.

L'assunzione di impegni e la gestione dei rapporti, di qualsiasi genere, con gli enti privati, sono riservati esclusivamente alle funzioni aziendali a ciò preposte ed al personale a ciò autorizzato secondo il sistema di deleghe e procedure aziendali.

5.7 Rapporti con le organizzazioni sindacali e sociali

SANIFIM contribuisce al benessere economico e alla crescita delle comunità in cui opera. A tal fine si uniforma, nello svolgimento delle proprie attività, al rispetto delle comunità locali e nazionali, favorendo il dialogo con le associazioni sindacali o di altra natura.

SANIFIM favorisce e sostiene iniziative sociali, sportive, umanitarie e culturali, eventualmente anche tramite l'erogazione di contributi a favore di fondazioni, istituzioni, organizzazioni o enti dediti allo svolgimento di attività sociali, culturali e, più in generale, orientate al miglioramento delle condizioni di vita e alla diffusione di una cultura di pace e di solidarietà. Il processo di erogazione di tali contributi deve avvenire nel rispetto delle disposizioni normative vigenti ed essere correttamente e adeguatamente documentato.

SANIFIM non promuove né intrattiene alcun genere di rapporto con organizzazioni, associazioni o movimenti che perseguano, direttamente o indirettamente, finalità penalmente illecite o, comunque, vietate dalla legge.

SANIFIM condanna inoltre qualunque forma di partecipazione dei Destinatari ad associazioni i cui fini siano vietati dalla legge e contrari all'ordine pubblico e ripudia qualsiasi comportamento diretto anche solo ad agevolare l'attività o il programma di organizzazioni strumentali alla commissione di reati, pure se tali condotte agevolative siano necessarie per conseguire un'utilità.

5.8 Comunicazioni all'esterno

Ogni comunicazione all'esterno di documenti ed informazioni riguardanti la Società o altri soggetti con i quali la stessa si relaziona deve avvenire nel rispetto delle leggi, dei regolamenti e delle pratiche di condotta professionale vigenti. È, in ogni caso, vietata:

- la divulgazione di eventuali informazioni riguardanti clienti, prezzi, procedure acquisite nello svolgimento delle attività aziendali;
- la divulgazione di notizie false o tendenziose inerenti a SANIFIM o ad altri soggetti con i quali la Società si relaziona nello svolgimento delle proprie attività;
- ogni forma di pressione volta all'acquisizione di atteggiamenti di favore da parte degli organi di comunicazione/informazione al pubblico.

Per garantire completezza e coerenza delle informazioni, i rapporti della Società con i mass media sono riservati esclusivamente alle funzioni preposte. I contenuti dell'informazione relativa ai servizi devono essere sempre documentati o documentabili. Non sono ammesse le affermazioni esagerate, le asserzioni universali e iperboliche, ed i confronti non dimostrabili e privi di una evidente base oggettiva.

6. DISPOSIZIONI FINALI

6.1 Violazioni e conseguenze sanzionatorie

Tutti i dipendenti e collaboratori, nel caso in cui vengano a conoscenza di presunte violazioni del presente Codice Etico o di comportamenti non conformi

alle regole di condotta adottate da SANIFIM, devono informarne senza indugio il referente aziendale che procederà alla verifica della fondatezza delle presunte violazioni, sentendo, se del caso, la persona che ha effettuato la segnalazione e/o il presunto autore.

L'osservanza delle disposizioni del presente Codice Etico deve considerarsi parte essenziale delle obbligazioni contrattuali dei dipendenti ai sensi e per gli effetti dell'art. 2104 cod. civ.

L'eventuale violazione delle disposizioni del Codice Etico potrà costituire inadempimento delle obbligazioni del rapporto di lavoro e/o illecito disciplinare, in conformità alle procedure previste dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori e della contrattazione collettiva applicabile, con ogni conseguenza di legge, anche con riguardo alla conservazione del rapporto di lavoro, e potrà comportare il risarcimento dei danni dalla stessa derivanti.

Le sanzioni normalmente previste sono, in ordine di gravità:

- richiamo verbale,
- ammonizione scritta,
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione
- licenziamento.

Ai dipendenti soggetti a sanzioni disciplinari è consentito l'esercizio del diritto di difesa alla notifica della contestazione secondo le norme della L.300/1970, cd. Statuto dei Lavoratori.

6.2 Approvazione del Codice Etico e relative modifiche

Il presente Codice Etico è stato approvato dalla Direzione di SANIFIM in data 18 giugno 2018.

Eventuali modifiche e/o aggiornamenti dello stesso saranno approvati dal medesimo organo e prontamente comunicati ai Destinatari.